

Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti da Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.

Art. 1 – Principi generali

Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. (di seguito “Promos Italia”) orienta la propria azione al principio della trasparenza, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tale scopo promuove e garantisce l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni da essa detenuti, in conformità alle norme vigenti in materia di accesso e di protezione dei dati personali.

Promos Italia adotta tutte le misure organizzative necessarie per assicurare l'ampio e pieno esercizio del diritto di accesso con riferimento a tutti i documenti, atti ed informazioni di cui detiene la titolarità..

Il presente regolamento disciplina le modalità per il diritto di accesso agli atti, dati ed informazioni della società Promos Italia, ai sensi del D.lgs. 33/2013 (di seguito, anche *Decreto Trasparenza*), come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di esercizio del diritto di:

- accesso civico ad informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5 c. 1, d.lgs. 33/2013);
- accesso generalizzato ad informazioni, dati e documenti (art. 5 e 5 bis, d.lgs. 33/2013);
- accesso documentale (artt. 22 e ss. L. 241/1990)

Regola altresì i casi e le modalità di esclusione e differimento dall'esercizio del diritto di accesso civico e generalizzato.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del regolamento si intende:

- per «**accesso civico**», previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza, il diritto esercitabile da chiunque di accedere ai soli atti, documenti, informazioni per i quali sia prevista per legge la pubblicazione, qualora tale obbligo non sia stato ancora adempiuto;
- per «**accesso generalizzato**», disciplinato dall'art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza, il diritto riconosciuto a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti;
- per «**accesso documentale**», disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà partecipativa e/o oppositiva per i soggetti interessati, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

- per «**interessati**», tutti i soggetti singoli ed associati, compresi i portatori di interessi pubblici collettivi o diffusi, che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato richiesto l'accesso;
- per «**controinteressati**», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi i loro diritti o interessi giuridicamente tutelati;
- per «**dato personale**», *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”* (art. 4, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016).;

Art. 4 – Registro degli accessi

Promos Italia raccoglie nel Registro degli accessi, per ciascuna istanza, l'oggetto, la data della domanda, l'esito e la data del provvedimento conclusivo.

Promos Italia provvede altresì a pubblicare ogni sei mesi il Registro degli accessi aggiornato, oscurando i dati personali eventualmente presenti. La pubblicazione avviene nella sezione “Amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.

Art. 5 - Esercizio del diritto d'accesso

Per esercitare il diritto d'accesso civico, il soggetto richiedente deve presentare un'istanza a Promos Italia, utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale. Il modulo compilato e firmato deve essere presentato o inviato al R.P.C.T. all'indirizzo trasparenza@promositalia.camcom.it, casella di posta elettronica agganciata al sistema di protocollazione in uso. La protocollazione della segnalazione avviene in automatico.

Quanto all'accesso generalizzato, invece, è l'ufficio competente, sotto responsabilità e supervisione del Responsabile della relativa area, che decide in merito alla richiesta di accesso, in applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento.

L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione della tipologia di diritto d'accesso cui si riferisce;
- i dati identificativi del soggetto richiedente nonché, in allegato, copia del suo documento di identità e, in caso di soggetto delegato, delega e copia del documento d'identità del delegato e del delegante; in caso di persona giuridica, l'indicazione della denominazione dell'impresa, del codice fiscale e del numero REA;
- i documenti, i dati e le informazioni oggetto della richiesta, che – al fine di contribuire alla loro identificazione – dovranno essere indicati con la massima precisione possibile;
- per le domande di accesso civico, la specificazione che tali documenti, dati e informazioni non sono stati pubblicati, in tutto o in parte;

- per le domande di accesso documentale, l'indicazione e la prova dell'interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente.

Art. 6 – Svolgimento del procedimento

Accesso civico

Il procedimento inizia con la presentazione dell'istanza secondo le modalità indicate al precedente articolo.

Dalla data di presentazione dell'istanza di accesso civico decorrono trenta giorni, entro i quali viene verificato il contenuto della richiesta e fornito un riscontro, mediante provvedimento motivato.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti con l'istanza risultano già disponibili sul sito web, in quanto già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale per poterlo visualizzare.

Nel caso in cui, invece, il documento, l'informazione o il dato non risultino pubblicati, l'RPCT è tenuto alla segnalazione al soggetto responsabile incaricato della pubblicazione affinché vi provveda, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Entro il medesimo termine a seguito della pubblicazione, l'RPCT comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli il collegamento ipertestuale di quanto richiesto.

Accesso generalizzato

L'istanza di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, può essere presentata da chiunque, senza fornire una motivazione e/o dimostrare una specifica legittimazione soggettiva.

La richiesta, da compiersi con l'apposito modulo disponibile sul sito di Promos Italia, deve identificare i documenti, dati ed informazioni richiesti; ciò significa:

- che la richiesta deve indicare i documenti e/o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consenta a Promos Italia l'identificazione in modo agevole dei dati e/o dei documenti richiesti.

A tal riguardo, devono ritenersi inammissibili le richieste formulate in maniera così vaga da non permettere a Promos Italia l'identificazione dei dati richiesti. In questi casi, dovranno essere richiesti chiarimenti al soggetto promotore dell'istanza, così da favorire una più agevole identificazione delle informazioni richieste.

Nel caso in cui, invece, la richiesta riguardi un numero cospicuo di documenti ed informazioni, Promos Italia è comunque tenuta a consentire l'accesso generalizzato, evadendo positivamente la relativa istanza.

Ove, però, la richiesta risulti manifestamente irragionevole, ovvero comporti un notevole carico di lavoro per la ricerca dei documenti richiesti (tale da interferire nelle ordinarie attività e sul buon

funzionamento), Promos Italia potrà rifiutare l'istanza di accesso con provvedimento motivato (in presenza di oggettive condizioni pregiudizievoli sul funzionamento ordinario delle attività).

Ove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, alla libertà e/o segretezza della corrispondenza, oppure agli interessi economici e commerciali (compresi il diritto d'autore, la proprietà intellettuale ed i segreti commerciali), Promos Italia deve darne comunicazione ai soggetti titolari di detti interessi (cd. controinteressati), inviando copia dell'istanza con Raccomandata A/R, oppure per Posta Elettronica Certificata.

Il soggetto controinteressato può, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare un eventuale opposizione motivata all'istanza di accesso generalizzato.

Decorso tale termine, Promos Italia provvede alla trattazione dell'istanza di accesso generalizzato, dopo aver accertato l'effettiva ricezione al controinteressato di copia della richiesta.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza; deve darsi comunicazione dell'esito al soggetto istante, nonché ad eventuali controinteressati. Tale termine può essere sospeso, fino ad un massimo di dieci giorni, nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Accesso documentale

L'istanza di accesso documentale, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, implica che il richiedente dimostri di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”*.

In particolare, l'interesse deve essere:

- attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti;
- diretto, ossia personale, dovendo appartenere alla sfera dell'interessato richiedente;
- concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento;
- corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio competente che detiene stabilmente il documento, così da permettere l'avvio del procedimento che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 – Il provvedimento conclusivo e la sua motivazione

Il provvedimento di accoglimento, o di rigetto, o di differimento, anche parziale, è emesso in forma scritta ed è motivato con riguardo all'istanza di accesso, al caso concreto sottoposto a Promos Italia, alle eventuali osservazioni dei controinteressati e alla normativa vigente.

In caso di accoglimento, Promos Italia provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, i documenti o le informazioni richiesti. In caso di risposta negativa o parzialmente tale, Promos Italia è tenuta ad una motivazione congrua e completa, in cui tenga conto degli elementi che integrano l'esistenza di un pregiudizio concreto. La motivazione serve all'azienda per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere l'ampiezza ed i limiti dell'accesso, nonché al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni assunte.

Tuttavia, possono verificarsi circostanze per cui risulta pregiudizievole imporre anche solo la conferma di essere in possesso o meno di determinati dati, documenti o informazioni. Ove si verifichi tale situazione, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi (pubblici o privati) che si intendono tutelare.

Art. 8 – Il rigetto dell'istanza di accesso

Il presente articolo richiama i principali limiti all'accesso previsti dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché dall'art. 24 della Legge n. 241 del 1990, tenendo conto delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e della realtà operativa di Promos Italia.

Al ricorrere di dette eccezioni, Promos Italia deve o può rifiutare l'accesso generalizzato.

8.1. - Eccezioni assolute

Una prima categoria di eccezioni è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo (art. 5-bis, comma 3, D.lgs. 33/2013). Si tratta di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto al diritto alla conoscenza diffusa.

In questi casi, Promos Italia è tenuta a rifiutare l'accesso, ovvero a consentirlo secondo condizioni, modalità e/o limiti previsti dalla legge.

Dette esclusioni (cd. eccezioni assolute) ricorrono in caso di:

- Segreto di Stato, intendendosi come "*coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato*" (art. 39, Legge 3 agosto 2007, n. 124);
- negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.

In dette ipotesi, ove non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, ovvero handicap fisici e/o psichici (art. 7-bis, comma 6, D.lgs. 33/2013);

- dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.lgs. 33/2013);
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati (art. 26, comma 4, D.lgs. 33/2013).

8.2. - Limiti (esclusioni relative o qualificate) per la tutela di interessi pubblici

La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto a tutela di interessi pubblici elencati all'art. 5-bis, comma 1, D.lgs. 33/2013, inerenti a:

- sicurezza pubblica ed ordine pubblico, che riguardano la tutela di beni giuridici primari ed interessi pubblici primari sui quali si fonda la convivenza civile ed ordinata e ricomprende l'insieme di tutte le misure preventive e repressive finalizzate alla salvaguardia delle istituzioni, delle libertà costituzionali e dell'incolumità dei cittadini;
- sicurezza nazionale, intendendosi la "*sicurezza esterna ed interna dello Stato e della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato*" (Corte Cost. 86/1977);
- difesa e questioni militari, rientrandovi quelle attività che implicano decisioni esclusivamente statali, quali l'individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e di capacità difensive delle Forze Armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici;
- relazioni internazionali, intendendosi i rapporti intercorrenti fra Stati sovrani, riferibili a singole relazioni dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, ovvero di politica estera (ad es.: documenti inerenti la negoziazione e/o stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, comunicazioni, rapporti e/o documenti provenienti dalle rappresentanze consolari ovvero presso organizzazioni internazionali);
- gli atti relativi ai processi di formazione e determinazione della politica monetaria e valutaria, la cui eventuale pubblicazione possa comportare turbative sui mercati valutari e dei capitali, nonché gli atti relativi al fabbisogno del bilancio dello Stato, alla politica fiscale ed all'ammissione dei titoli di debito pubblico, materie interconnesse con la politica finanziaria ed economia dello Stato;
- conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento, strettamente connesso alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché all'esercizio di attività giudiziaria. Con riguardo alle eventuali sovrapposizioni con l'esercizio dell'attività dall'autorità giudiziaria, l'ANAC ha chiarito che l'accesso civico generalizzato può riguardare solo atti, dati ed informazioni riconducibili alla sola attività amministrativa.

Peraltro, la possibilità di consentire l'accesso alla documentazione inerente le indagini sui reati e sul loro perseguimento, senza che ciò comporti un pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse, deve essere valutata con riguardo al caso concreto ed alle sue peculiarità;

- attività ispettiva, funzionale all'acquisizione di dati e/o elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza nella società. Pertanto, eventuali restrizioni all'accesso si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata dall'esigenza di non compromettere la decisione finale, da valutarsi anche in relazione alla

necessità di non pregiudicare attività ispettive collegate a quelle oggetto dell'attività ispettiva.

8.3. - Limiti (esclusioni relative o qualificate) per la tutela di interessi privati

Il Decreto Trasparenza ha, infine, previsto che l'accesso generalizzato sia rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati specificatamente indicati nella norma, ed esattamente:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina attualmente vigente a livello nazionale e comunitario in materia. Per le istanze di accesso generalizzato che hanno ad oggetto dati e documenti relativi (o contenenti) dati personali, occorre verificare – nel fornire riscontro motivato alla richiesta – se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale arreca, o possa arrecare, un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. La sussistenza del pregiudizio non può che comportare il rigetto dell'istanza, a meno che non si ritenga di poterla accogliere oscurando i dati personali eventualmente presenti e/o le ulteriori informazioni che possano consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In questa ipotesi, devono essere tenute in considerazione le motivazioni eventualmente adottate dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 33/2013;

- libertà e segretezza della corrispondenza, a garanzia non solo del contenuto ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente. Peraltro, la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Il termine "*proprietà intellettuale*" indica un sistema di tutela giuridica – basato sul riconoscimento dei diritti esclusivi – di beni immateriali, ossia le creazioni intellettuali, aventi anche una rilevanza economica. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi – questi ultimi ricompresi nella più ampia categoria della proprietà industriale.

8.4. Altri limiti previsti da norme specifiche

L'accesso civico generalizzato può essere, inoltre, rifiutato per ottemperare a limiti previsti da norme specifiche, a garanzia di altri diritti e/o interessi meritevoli di tutela:

- il segreto statistico, ai sensi del D.lgs. 322/1989, art. 9;
- il segreto bancario, previsto dall'art. 4 del D.lgs. 385/1993;
- le disposizioni sui contratti secretati, previste dall'art. 162 del D.lgs. 50/2016;
- il segreto scientifico ed il segreto industriale, di cui all'art. 623 cod.pen.;
- il segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 cod.pen e art. 200 cod.proc.pen.;
- i pareri legali, attinenti all'esercizio del diritto alla difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, amministrativo o arbitrale).

Permane, in ogni caso, la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso civico generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato la propria

istanza, in quanto titolare di *“un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

In detto caso, infatti, la richiesta deve essere configurata quale istanza di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990.

Art. 9 – Il differimento

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 5 del Decreto Trasparenza, il diniego all'accesso non è giustificato quando, ai fini della protezione dell'interesse oggetto della relativa istanza, sia sufficiente il mero differimento. In tal caso, i limiti operano nell'arco temporale in cui la tutela è giustificata dalla natura del dato, del documento e/o dell'informazione di cui si richiede l'accesso.

In ogni caso, l'atto che lo dispone deve specificatamente indicare la sussistenza delle circostanze legittimanti, nonché il termine e la durata di detto differimento.

Art. 10 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso, ovvero di mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame dell'istanza al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia della società, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dall'RPCT, nel caso di richiesta di riesame, ove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della *“protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”* (art. 5-*bis*, comma 2, lett. a) D.lgs. 33/2013).

Ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013, comma 9), nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, il controinteressato può presentare richiesta di riesame all'RPCT.

La normativa in materia di accesso civico prevede, in ogni caso, la possibilità di impugnare la decisione della società ovvero, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'RPCT, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento

Con riferimento all'accesso civico generalizzato ed al documentale, il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area o il Responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento.

Per l'accesso civico il responsabile del procedimento è il RPCT.

Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti,
ai dati e alle informazioni detenuti da Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.
ALLEGATO 5.c AL P.T.P.C.

Art. 12 – Costo per il rilascio di copie

Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Promos Italia per la riproduzione su supporti materiali.